

# LICEO S.S. C. CAVOUR - Roma

## REGOLAMENTO D' ISTITUTO

### Premessa

Il presente regolamento è stato redatto in conformità alle finalità generali espresse nel Piano di offerta formativa dell'Istituto ed in sintonia con i principi di libertà e di democrazia affermati dallo Statuto degli studenti e delle studentesse e dalla Costituzione Italiana. Il Regolamento dell'Istituto dovrà essere di stimolo all'impegno fattivo di tutte le componenti della scuola per il corretto andamento di tutte attività che si svolgono al suo interno e che dovranno tener conto anche del contesto sociale esterno alla realtà scolastica. Tali attività dovranno promuovere il diritto allo studio degli allievi e la loro crescita culturale e civile.

In particolare, considerando la scuola luogo di educazione alla democrazia, il Liceo scientifico statale "C. Cavour" vuole promuovere l'assunzione di responsabilità di tutte le componenti dell'Istituto e la loro piena partecipazione alla vita comunitaria nello spirito di collaborazione e nel rispetto delle diverse competenze.

### Titolo I

#### Vita della comunità scolastica

**Art. 1** - La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione del cittadino, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali della Costituzione.

**Art. 2** - La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e promuove la cittadinanza attiva anche attraverso la valorizzazione delle identità, l'educazione alla consapevolezza, al senso di responsabilità e all'autonomia individuale.

La scuola promuove peraltro l'utilizzo delle proprie strutture per attività culturali indirizzate non solo alla attuale popolazione scolastica, ma anche agli ex alunni e al "territorio" grazie alle aperture in orario sia antimeridiano che pomeridiano.

**Art. 3** - La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

### Titolo II Diritti e doveri

#### DIRITTI

**Art. 4** - Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, eando le condizioni per l'ideazione e la realizzazione di iniziative autonome in ambito curricolare ed extracurricolare.

La comunità scolastica promuove la solidarietà e rispetta la normativa relativa alla privacy. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

**Art. 5** - Lo studente partecipa attivamente e responsabilmente alla vita della scuola. Il Dirigente dell'Istituto e i docenti definiscono i piani di lavoro, gli obiettivi didattici, i criteri di valutazione, la scelta dei libri e il materiale didattico, nelle sedi e con le modalità previste dalla normativa vigente per soddisfare le esigenze formative degli alunni.

Lo studente ha diritto ad una valutazione diretta, tempestiva e argomentata, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

La famiglia ha il diritto di essere informata sull'andamento didattico e disciplinare del figlio e su tutte le attività che vengono svolte a scuola.

**Art. 6** - Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.

**Art. 7** - Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla valorizzazione delle diverse identità culturali e alla realizzazione di attività interculturali.

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento, delle esigenze di vita degli studenti e della effettiva disponibilità delle risorse umane.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola, nel rispetto della normativa vigente, organizza attività alternative all'insegnamento della religione cattolica e spazi adeguati al loro svolgimento e fornisce, al momento dell'iscrizione, informazioni sul loro contenuto.

**Art. 8** - La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche con il contributo degli studenti e delle loro associazioni;

3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con l'eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto delle proprie competenze;
5. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

**Art. 9** - La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative nell'Istituto, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni interne alla scuola. E' favorita, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

## DOVERI

**Art. 10** - Gli studenti devono frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, essere puntuali, presentarsi con il materiale necessario per lo svolgimento di tutte le attività didattiche.

L'abbigliamento deve essere adeguato all'ambiente scolastico. La scuola è un luogo di lavoro non solo per i docenti e per il personale scolastico ma anche per gli studenti i quali devono perciò osservare le stesse regole degli adulti.

Il comportamento ed il linguaggio devono essere corretti nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni. Ciò a maggior ragione durante le uscite, le visite guidate, e i viaggi di istruzione. Con comportamento corretto si intende il rispetto delle regole contenute nel Regolamento di Istituto, nello Statuto delle studentesse e degli studenti oltre che nel codice civile.

Il personale della scuola e gli studenti sono tenuti al rispetto delle persone e alla cura del patrimonio scolastico.

**Art. 11** - Tutte le componenti scolastiche sono tenute ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici. Il personale della scuola e gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

## Titolo III Organi Collegiali

**Art. 12** - *Il Collegio docenti* è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, formula proposte al Dirigente scolastico circa la formazione delle classi e dell'orario delle lezioni, individua i criteri di valutazione, valuta periodicamente l'efficacia dell'azione didattica, promuove esperienze di sperimentazione e attività di aggiornamento, approva le proposte di adozione dei libri di testo avanzate dai Consigli di classe.

**Art. 13** - *Il Consiglio d'Istituto* è il massimo organo collegiale dell'Istituto perché riunisce il Dirigente scolastico ed i rappresentanti di tutte le componenti, insegnanti, studenti, genitori, A.T.A., eletti con il sistema proporzionale.

Il numero dei membri del Consiglio d'Istituto dipende dal numero degli studenti iscritti.

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un rappresentante dei genitori. Il Presidente è eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta.

Elegge la Giunta esecutiva. Si riunisce periodicamente in ore non coincidenti con l'orario scolastico e dura in carica tre anni. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Il Consiglio d'Istituto definisce il *Regolamento interno* di istituto, delibera il bilancio preventivo e consuntivo e dispone su proposta della Giunta esecutiva criteri di funzionamento ed aspetti di "spesa" in merito alle seguenti materie:

- - acquisto e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- - adattamento del calendario scolastico alle esigenze ambientali;
- - programmazione ed attuazione di attività inerenti la didattica, come corsi di recupero e sostegno, e di attività extracurricolari;
- - contatti con le altre scuole;
- - viaggi di istruzione, di cui stabilisce i criteri e sulla cui programmazione, sentita la proposta dei consigli di classe, esprime il parere definitivo;
- - partecipazione ad attività per lo svolgimento di iniziative assistenziali.

Il Consiglio esprime parere sull'andamento generale ed amministrativo dell'Istituto. Le delibere del Consiglio d'Istituto sono pubbliche e devono essere esposte all'albo di istituto. Le sedute del Consiglio d'Istituto sono pubbliche, limitatamente alle componenti scolastiche e alla capienza dei locali all'uopo destinati.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge tra i rappresentanti dei genitori dello stesso Consiglio il proprio Presidente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso. Inoltre, il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

**Art 14** - *La Giunta esecutiva* viene eletta dal Consiglio d'Istituto scegliendo fra i suoi membri un docente, un non docente, un genitore ed uno studente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico che la presiede ed il D.S.G.A., che svolge funzioni di segretario della stessa. Ha il compito di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, di preparare i lavori del Consiglio d'Istituto e di curare l'esecuzione delle relative delibere.

La Giunta esecutiva può anche non dare corso alle delibere che presentino vizi di forma o illegittimità e chiamare in causa l'Organo amministrativo che esercita il "potere di vigilanza" sull'operato degli Organi Collegiali (DPR 416/74 artt. 5, 6, 26).

**Art. 15** - *Il Consiglio di classe* è l'organo collegiale costituito da tutti i docenti di una classe più due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Dura in carica un anno. E' presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente membro del Consiglio, delegato dal Dirigente stesso.

Si riunisce in prima seduta non oltre il 30° giorno dalla nomina degli eletti; le successive riunioni si terranno almeno ogni due mesi in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il consiglio di classe ha il compito di formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi di recupero, viaggi d'istruzione, visite guidate), di esprimere il proprio parere e formulare proposte su tutti gli argomenti inerenti la vita scolastica e di agevolare i rapporti tra docenti, genitori e alunni. A tale scopo il Consiglio di classe si impegna a garantire il massimo di partecipazione di genitori e studenti, in particolare, nella fase di avvio dei due cicli scolastici (biennio –triennio) e laddove si ravvisino condizioni diffuse di difficoltà.

La realizzazione del coordinamento didattico o interdisciplinare, nonché le operazioni di scrutinio avvengono alla sola presenza dei docenti e del Dirigente scolastico (DPR 416/74 Art. 3). Il potere decisionale sulla valutazione degli studenti spetta all'intero Consiglio di classe, per la sola componente insegnanti, che valuta e decide su proposta del singolo docente.

**Art. 16 - Il Comitato studentesco**, previsto dall'art. 13 comma 4 del DL 297/94, è espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.

Oltre ai compiti indicati in tale legge (convocazione dell'assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'assemblea) può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto ovvero al Collegio Docenti o al Dirigente Scolastico nei rispettivi ambiti di competenza.

Il Comitato studentesco ha principalmente una funzione consultiva e propositiva per le questioni che riguardano la comunità studentesca sulle quali ha anche potere deliberante.

Inoltre detto Comitato svolge le funzioni e ha le prerogative attribuitegli dall'art. 4 del DPR 567 10/10/96 e successive modificazioni e integrazioni (regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative delle istituzioni scolastiche).

Al Comitato studentesco possono essere presentate tutte le questioni relative agli studenti, alla scuola e alle attività scolastiche perché possano essere discusse e votate in modo da definire un'opinione maggioritaria degli studenti.

Il Comitato può assumere anche altri compiti assegnatigli dall'assemblea di istituto, ma non può riunirsi e svolgere dibattiti in ore coincidenti con l'orario di lezione, salvo straordinaria autorizzazione del DS. Il Dirigente scolastico, previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, può altresì consentire al Comitato l'uso di un locale scolastico fuori dall'orario di lezione.

Una rappresentanza degli studenti partecipa alla presentazione della scuola ai genitori degli iscritti al primo anno.

Il Comitato si è dotato di un proprio Regolamento interno.

**Art. 17 - Il Comitato genitori**, composto dai rappresentanti dei genitori eletti, può convocare l'assemblea di istituto dei genitori impegnandosi a garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Comitato genitori è il momento di raccordo organizzativo e funzionale fra la componente genitori e gli organismi della scuola (Dirigente, Consigli di classe, Consiglio d'Istituto, Collegio dei Docenti, Personale A.T.A.).

Le riunioni del Comitato genitori si tengono nei locali della scuola, previo preavviso al Dirigente scolastico e sono aperte alla partecipazione di tutti i genitori.

Il Comitato genitori si dota di un proprio regolamento che viene inviato al Consiglio d'Istituto.

Per favorire la più ampia informazione dei genitori e ampliare la partecipazione delle famiglie alle attività e alle iniziative scolastiche, all'atto dell'iscrizione la scuola propone ai genitori una liberatoria che permetta la comunicazione della loro mail e/o telefono al Comitato Genitori. Per i genitori eletti negli organi collegiali analoga liberatoria si intende necessaria di norma nei confronti sia del proprio corpo elettorale che del Comitato Genitori.

Una rappresentanza dei genitori partecipa alla presentazione della scuola ai genitori degli iscritti al primo anno.

**Art. 18** - *L'Assemblea studentesca d'Istituto* viene convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o da almeno il 10% degli studenti. E' consentita la convocazione di un'assemblea al mese in orario scolastico e il giorno di convocazione deve ruotare nell'arco della settimana, a meno di esigenze legate ad eventuali ospiti o dettate da importanti eventi esterni alla scuola.

L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che va inviato al Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente Scolastico o un suo delegato possono assistere all'assemblea d'istituto, con potere di scioglimento in caso di violazione del regolamento o di non ordinato svolgimento.

All'assemblea, secondo l'Art. 43 DPR 416 possono assistere il DS, un suo delegato e i docenti. Rappresentanti dei genitori possono partecipare se invitati.

Ogni richiesta di convocazione di assemblea d'Istituto con relativo ordine del giorno deve essere comunicata al Dirigente Scolastico con preavviso di una settimana, salvo situazioni che presentino carattere di urgenza.

All'assemblea d'Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali artistici e scientifici, indicati dagli studenti, previa approvazione del Consiglio d'Istituto o di una commissione nominata allo scopo.

**Art. 19** - *L'assemblea studentesca di classe* è convocata liberamente dagli studenti della classe che avranno cura di programmarla con almeno tre giorni di anticipo effettuando una rotazione nell'arco della settimana. E' consentita la convocazione di un'assemblea al mese in orario scolastico della durata di due ore o di due assemblee della durata di un'ora avendo cura di effettuare una rotazione dei giorni e delle ore nell'arco della settimana. L'ordine del giorno deve essere preventivamente comunicato al Dirigente scolastico.

**Art. 20** - *Le assemblee dei genitori* possono essere di classe o di Istituto. Le assemblee dei genitori si svolgono in base all'Art. 15 del D.L.vo 16 /4/1994, n.297. Si svolgono fuori dell'orario delle lezioni. Qualora vengano indette nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento devono essere concordate con il Dirigente scolastico che, sentita la Giunta esecutiva, autorizza la convocazione.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nel Consiglio di classe o da 1/3 dei genitori.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta di almeno 1/3 dei genitori oppure dal Dirigente scolastico oppure dal Presidente del comitato dei genitori. Ad essa possono partecipare il Dirigente scolastico e i rappresentanti di tutte le componenti (docenti, , studenti, personale A.T.A.) che possono intervenire senza diritto di voto. All'assemblea d'Istituto possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali artistici e scientifici, indicati dai genitori, previa approvazione del Consiglio d'Istituto o di una commissione nominata allo scopo.

**Art. 20 bis** - La partecipazione degli studenti agli organi collegiali sarà presa in considerazione ai fini dell'assegnazione del credito scolastico.

## **Titolo IV**

### **Diritti d'informazione e pubblicità degli atti**

**Art. 21** - Gli atti del Consiglio d'Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, dalla Segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della scuola, della copia integrale del testo delle delibere adottate, sottoscritta ed autenticata dal Presidente e dal Segretario del Consiglio.

Fatti salvi gli atti concernenti le singole persone, che possono essere resi pubblici solo su richiesta dell'interessato:

- Le delibere, le convocazioni e gli ordini del giorno degli Organi Collegiali vengono pubblicati sul sito della scuola.

- I verbali e tutta la documentazione relativa alle delibere del C.d. I. ed i verbali e le delibere di tutti gli Organi Collegiali della scuola sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili dagli aventi diritto che ne facciano richiesta. Il pubblico deve essere informato della possibilità di consultare gli atti depositati in segreteria.

Il Dirigente scolastico curerà che il Piano dell'offerta formativa, deliberato dal Collegio dei docenti, e il presente regolamento, deliberato dal Consiglio d'Istituto, abbiano la massima diffusione presso studenti e famiglie. Curerà altresì, utilizzando anche gli strumenti informatici in dotazione alla scuola che i fatti più significativi e le iniziative più importanti della vita scolastica siano portati tempestivamente a conoscenza delle famiglie.

**Art. 21 bis** - L'accesso agli atti avviene secondo i dettami della legge 241/90, come disciplinato dallo specifico regolamento.

**Art. 22** - La scuola accetta i manifesti e volantini come mezzo d'informazione e comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione di un componente della scuola. Il/i firmatario/i si rende/ono responsabile/i del loro contenuto. Sono vietate l'affissione e la distribuzione di materiale che pubblicizzi prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Specifici tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato studentesco, del Comitato dei genitori, delle Organizzazioni sindacali e dei singoli studenti.

Ogni componente scolastica potrà quindi avere a disposizione una specifica bacheca.

## **Titolo V**

### **Norme relative ai locali**

**Art. 23** - Tutti gli ambienti scolastici, i servizi e le attrezzature devono essere in regola ai sensi delle vigenti normative sulla sicurezza ed accessibilità e dotati di tutto quanto è atto a conservare le condizioni necessarie alla funzionalità ed al decoro.

**Art. 24** - La scuola non può essere responsabile dei beni o degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito, ma dovrà sviluppare, attraverso idonee iniziative, il senso comune di responsabilità, approntando tutte le necessarie misure cautelative e coinvolgendo alunni e famiglie.

**Art. 25** - Gli studenti sono corresponsabili della conservazione dei locali e delle attrezzature della scuola e devono mantenere sempre un comportamento corretto e attento alla tutela del patrimonio scolastico.

## **Titolo VI**

### **Orari, assenze, giustificazioni**

**Art. 26** - Il rispetto degli orari del calendario delle lezioni, così come definiti all'inizio di ciascun anno in considerazione delle esigenze dell'Istituto, è un obbligo per tutte le componenti scolastiche e rappresenta un dovere e un diritto per gli studenti.

**Art. 27** - Gli studenti minorenni che arrivano in ritardo non possono essere lasciati fuori dall'Istituto. Qualora il ritardo non superi i dieci minuti dall'inizio delle lezioni, lo studente potrà essere ammesso in classe a discrezione del docente. Qualora invece il ritardo superi i dieci minuti dall'inizio delle lezioni, lo studente verrà ammesso in classe alla seconda ora. Il ritardo verrà registrato sul registro elettronico e dovrà essere giustificato dal genitore.

Le ammissioni alla seconda ora non possono superare il numero di dieci nel corso dell'anno scolastico. Superato il tetto dei ritardi in un singolo periodo (trimestre, quadrimestre o pentamestre) in caso di reiterazione lo studente minorenne dovrà essere ogni volta accompagnato da un genitore e potrà incorrere in un provvedimento disciplinare da parte del Dirigente (ammonizione sul registro di classe). Inoltre i ritardi eccedenti il tetto incideranno in modo proporzionale sul voto di condotta e sul credito scolastico.

Stesso provvedimento potrà interessare lo studente maggiorenne il quale, però, nei giorni in cui farà ritardo, non sarà ammesso a scuola.

Gli ingressi in seconda ora per validi motivi (visite mediche, indisponibilità dei mezzi pubblici o cause di pari impedimento), se documentati, non verranno calcolati nel monte ritardi a disposizione.

Esauriti i ritardi consentiti nel singolo periodo (trimestre, quadrimestre o pentamestre) i genitori degli alunni verranno informati dei pregiudizi che tale comportamento può arrecare al profitto scolastico.

Eventuali ingressi in terza ora saranno ammessi solo per validi motivi (visite mediche, indisponibilità dei mezzi pubblici o cause di pari impedimento) che dovranno essere attestati con documentazione scritta.

Al momento dell'attivazione del registro elettronico l'informazione sulle presenze degli studenti, compresi i ritardi o le uscite anticipate, sarà liberamente accessibile ai genitori nel sito mediante accreditamento.

**Art. 28** - Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati ai minorenni solo per motivi eccezionali e, comunque, solo in presenza di uno dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci e su presentazione del libretto di giustificazione sul quale saranno annotati.

Per gli alunni maggiorenni i permessi di uscita anticipata saranno accordati per i medesimi motivi (visite mediche, partenze improvvise, funerali) solo se certificati, anche ex-post, e su presentazione di un documento di riconoscimento. Nel caso in cui la motivazione della richiesta non fosse documentabile, la decisione sarà a discrezione del DS o di un suo delegato.

Non sono consentiti nello stesso giorno un ingresso posticipato e un'uscita anticipata.

**Art. 29** - Gli studenti, il cui domicilio è sito fuori del grande raccordo anulare, possono richiedere al Dirigente Scolastico l'autorizzazione di entrata posticipata e di uscita anticipata presentando idonea documentazione.

**Art. 30** - Il libretto delle giustificazioni è un documento personale e di riconoscimento. Lo studente deve averlo sempre con sé e mostrarlo al docente che lo richiama per accertarne la corretta compilazione o l'appartenenza dello studente al corpo scolastico.

I genitori degli studenti minorenni sono tenuti a ritirare il libretto presso la segreteria all'atto dell'iscrizione dopo aver depositato la firma. La firma può essere depositata anche da una persona maggiorenne su delega del genitore firmatario. Nel caso di smarrimento del libretto verrà rilasciato un duplicato con la relativa annotazione in Segreteria e sul registro di classe.

**Art. 31** - La presenza alle lezioni è obbligatoria. Gli studenti sono tenuti ad una frequenza assidua e puntuale nel rispetto del lavoro altrui e del proprio.

In caso di assenza gli studenti devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. Assenze e ritardi vanno giustificati entro un massimo di tre giorni dal rientro a scuola. Superato questo limite lo studente potrà essere ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore. In caso la mancanza di giustificazione si ripettesse, allo studente potrà essere assegnato dal Dirigente un provvedimento disciplinare (ammonizione sul registro di classe).

Lo studente che abbia compiuto il diciottesimo anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.

Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, così come disposto dall'art. 42 del DPR1518/67, che attesti la natura della malattia e l'idoneità dello studente a frequentare la scuola. Si precisa che è considerata "*assenza per malattia che supera i cinque giorni consecutivi*" un periodo di assenza di almeno sei giorni con rientro a scuola a partire dal settimo giorno dall'inizio della malattia. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.

Le assenze dalle lezioni devono essere responsabilmente limitate. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata elemento positivo di valutazione, anche in sede

di scrutinio finale, per il biennio, mentre per il triennio potrà incidere sull'assegnazione del credito scolastico.

## **Titolo VII**

### **Norme generali di comportamento**

**Art. 32** - All'interno dell'Istituto tutti sono tenuti all'osservanza delle elementari regole del vivere civile e al rispetto delle persone e delle cose.

**Art. 33** - Al cambio dell'ora gli studenti sono tenuti a rimanere in classe in attesa del docente dell'ora successiva. Gli spostamenti da un locale all'altro, le eventuali rotazioni delle classi, l'ingresso e l'uscita dall'Istituto avverranno in silenzio e nel rispetto del lavoro che si svolge a scuola.

**Art. 34** - Durante le ore di lezione potrà uscire dall'aula uno studente alla volta e con il permesso dell'insegnante.

**Art. 35** - Durante le normali ore di lezione nessun alunno, tranne quelli autorizzati, può sostare in cortile o in palestra.

**Art. 36** - Gli studenti, che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, devono sostare nei locali predisposti.

**Art. 37** - Coerentemente con l'obbligo da parte degli studenti, dei docenti e del personale di assolvere assiduamente agli impegni di studio e di lavoro, e di tenere comportamenti rispettosi degli altri, si fa divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche. E' affidata alla discrezionalità dei docenti la facoltà di ritirare gli strumenti in oggetto durante le verifiche scritte, al fine di garantirne il corretto e sereno svolgimento. Di fronte a situazioni di particolare urgenza e gravità, previa autorizzazione del docente, gli studenti potranno, comunque, comunicare con le famiglie attraverso il telefono cellulare o mediante la linea telefonica messa a disposizione dagli uffici di Presidenza e dalla segreteria amministrativa.

*Sanzioni:* L'uso scorretto di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici verrà sanzionato anche con il ritiro temporaneo degli stessi. Di fronte ad atti particolarmente gravi, irrispettosi nei confronti della comunità scolastica o lesivi della dignità altrui, il Consiglio di Classe comminerà sanzioni con evidenti finalità educative (sanzioni disciplinari o alternative come da Statuto degli Studenti, ex D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007).

**Art. 38** - Durante le ore di lezione o di servizio è vietato recarsi al bar, se non per motivi di assoluta necessità.

Durante la ricreazione l'accesso al bar sarà consentito esclusivamente agli studenti, salvo casi eccezionali negli ultimi cinque minuti.

La ricreazione ha inizio alle ore 10 e 50 e termina alle ore 11 e 10.

Allo scopo di alleggerire l'affollamento all'interno del piccolo locale, tutte le classi entro le ore 9 e 30 dovranno presentare al gestore del bar (in forma cartacea o tramite un'applicazione dedicata) la lista delle merende che verranno poi ritirate prima dell'intervallo.

**Art. 38 bis** - E' vietato il fumo di tabacco all'interno dell'Istituto. I trasgressori sono tenuti al pagamento di una somma da € 27,50 ad € 275,00 (Art. 52 c.20 L.448/01). Previa contestazione, per le persone maggiorenni viene applicata la sanzione mentre per gli studenti minorenni viene informata la famiglia e applicata la sanzione.

**Art. 38 ter** - E' assolutamente vietato usare, detenere o cedere a qualsiasi titolo ogni tipo di sostanza psicotropa legale (es. alcool) o illegale (droghe) nei locali e nei cortili della scuola oltre che durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione. In questi casi lo studente viene trattenuto e accompagnato dal Dirigente scolastico che provvederà a chiedere l'intervento delle Forze dell'ordine a cui compete l'applicazione della legge.

**Art. 38 quater** - E' assolutamente vietato effettuare foto, riprese video o registrazioni audio all'interno dell'edificio scolastico senza il permesso delle persone interessate. Il mancato rispetto del divieto comporterà la segnalazione all'autorità garante della privacy per l'applicazione dell'eventuale sanzione.

E' possibile deroga al suddetto divieto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per motivi di studio, ricerca, eventi significativi per la comunità scolastica.

## **Titolo VIII**

### **Sanzioni disciplinari e impugnazioni**

**Art. 39** - Le disposizioni disciplinari sono ispirate a principi di gradualità, proporzionalità, giustizia, hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, nonché al recupero dello studente, attraverso il ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, e devono tenere conto della sua situazione personale. Le disposizioni disciplinari, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno, anche se la riparazione non estingue la mancanza rilevata.

**Art. 39 bis** - Nessuno può essere sottoposto a disposizioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni e nessuna disposizione può influire sulla valutazione del profitto disciplinare.

**Art. 39 ter** - In caso di non ottemperanza alle norme contenute nei regolamenti vigenti nell'Istituto si prevedono due livelli di interventi disciplinari: i provvedimenti disciplinari e le sanzioni disciplinari.

**Art. 39 quater** - *I provvedimenti disciplinari* rientrano nel normale processo educativo e si configurano come strumenti primi che gli insegnanti utilizzano per intervenire nei casi meno gravi di inosservanza dei doveri scolastici e non costituiscono sanzione disciplinare, anche se possono costituire un precedente per la somministrazione di una sanzione. I provvedimenti disciplinari sono:

- *il richiamo verbale dello studente da parte del Docente e/o Dirigente Scolastico* per scarsa diligenza e puntualità, per disturbo lieve durante la lezione, per atteggiamenti scorretti o per lievi violazioni delle norme di sicurezza;

- *il richiamo scritto dello studente da parte del Docente e/o Dirigente scolastico* sul registro di classe e conseguente comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni nei casi di: scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica o di persone esterne alla scuola (compagni, personale docente, non docente e ospiti); disturbo continuo durante le lezioni; comportamenti reiterati, ancorché non intenzionali, che impediscano la piena funzionalità del servizio o ostacolino il perseguimento delle finalità formative della scuola; ripetersi di assenze e/o ritardi non giustificati;

danneggiamento di oggetti di proprietà della scuola o di altri (in questo caso è previsto anche il risarcimento del danno); falsificazione di firme; violazioni alle norme di sicurezza. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un Docente estraneo al Consiglio di classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa. In presenza di ammonizione scritta annotata sul registro di classe, a discrezione del Consiglio di classe, può essere stabilito l'abbassamento del voto di condotta.

**Art. 39 quinquies** - *Le sanzioni disciplinari* vengono erogate in casi particolarmente gravi e/o ripetuti di inosservanza dei doveri scolastici ed hanno effetti sull'attribuzione del voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico e del credito formativo previsti dagli articoli 11 e 12 del DPR n. 323 del 23 luglio 1998, recante norme in materia di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore. Inoltre tali provvedimenti sono riportati sulla scheda personale dell'alunno. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:

1. lavori di pulizia dei locali alla fine dell'orario di lezione in caso di mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia;
2. riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati;
3. prestazione di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell'orario di lezione;
4. sospensione dalle lezioni, con frequenza obbligatoria, fino ad un massimo di 15 giorni;
5. sospensione dalle lezioni, senza frequenza, fino ad un massimo di 15 giorni;
6. sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni;
7. sospensione fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione agli Esami di Stato.

**Art. 40** - Con riferimento ai doveri degli studenti indicati dall'articolo 3 del DPR 249/98 e successive modifiche di cui al DPR 235/2007 e la nota prot. 3602/PO del 31 Luglio 2008, si individuano i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari:

1. uso di linguaggio e comportamento non educati e non adeguati all'ambiente scolastico;
2. mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi, contraffazione del libretto delle giustificazioni;
3. danneggiamento dei registri di classe;
4. mancato rispetto del divieto di fumo nei locali della scuola;
5. allontanamento non autorizzato dalla scuola, dalla lezione o dal gruppo classe;
6. disturbo del regolare svolgimento delle lezioni;
7. uso non autorizzato del cellulare e di qualsivoglia strumento di registrazione e/o riproduzione audio e/o video durante le lezioni;
8. diffusione pubblica di registrazioni non autorizzate di momenti della vita scolastica;
9. falsificazione della firma del docente, del Dirigente Scolastico, del genitore o di chi ne fa le veci;
10. falsificazione dei registri di classe e/o dei docenti;
11. danneggiamento di locali e oggetti dell'istituto;
12. danneggiamento, nell'ambito dell'istituto, di altrui proprietà;
13. furto di oggetti di proprietà dell'Istituto, o di allievi, lavoratori o ospiti;
14. uso, spaccio o detenzione, all'interno dell'Istituto, di sostanze psicotrope e/o illegali;
15. mancato rispetto delle altrui identità culturali, politiche e religiose;
16. violenza fisica e/o psicologica nei confronti di allievi, lavoratori o ospiti dell'Istituto. Per le infrazioni di *individuate dal n. 1 al n. 7* può essere adottato il richiamo orale o scritto dello studente da parte del Docente o del Dirigente scolastico sul registro di classe con conseguente

comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla legge.

Nei casi di maggiore gravità degli atti individuati dal n.1 al n.7, (e nel caso di reiterazione di dette infrazioni quando già sanzionate per iscritto nell'anno scolastico in corso o nel precedente) e per i casi previsti dal n. 8 al n. 16, ferme restando le eventuali sanzioni previste dalla legge, *il Consiglio di Classe*, previa nota sul registro di classe con successiva convocazione del genitore dello studente individuato come responsabile della mancanza disciplinare, commina sanzioni di carattere educativo che, attraverso l'attività di natura sociale e culturale, favoriscano l'impegno dello studente a vantaggio della comunità scolastica:

Si citano a titolo di esempio:

- a) lavori di pulizia dei locali alla fine dell'orario di lezione in caso di mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia;
- b) riparazione o acquisto di materiali eventualmente danneggiati;
- c) prestazione di servizio in biblioteca o altri servizi connessi al funzionamento della scuola da rendere alla fine dell'orario di lezione.

Qualora gli atti commessi siano particolarmente gravi o reiterati il C.d.C. adotta come sanzione l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore ai quindici giorni.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalla scuola, l'Istituto coopera con la famiglia dello studente e, se necessario, con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria alla responsabilizzazione e al reintegro, se possibile, nella comunità scolastica. Qualora vengano commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure vi sia una concreta possibilità di pericolo per l'incolumità delle persone", in maniera tale da configurare reato penale, *il Consiglio d'Istituto*, previo parere non vincolante del Consiglio di Classe, eroga, in maniera adeguata alla gravità dell'infrazione, come sanzione l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica superiore ai quindici giorni.

Qualora si verificano congiuntamente sia la recidiva sia l'impossibilità di reinserimento dello studente nella comunità durante l'anno scolastico il provvedimento disciplinare può tradursi nell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'a.s. Nell'applicare come sanzione l'allontanamento dello studente sia oltre i 15 giorni sia fino al termine dell'a. s., si dovrà verificare che il periodo di assenza non comprometta la possibilità dello studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Nei casi più gravi dei reati sopraindicati, congiuntamente con il ricorrere della recidiva e della mancanza di possibilità di reinserimento dello studente nella comunità scolastica, *il Consiglio d'Istituto* può decidere l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o, qualora lo studente frequenti l'ultimo anno, la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nessuno può essere sottoposto a disposizioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni disciplinari devono essere motivate in maniera specifica, dando conto del principio di gradualità e proporzione. In caso di allontanamento fino al termine delle lezioni, di esclusione dallo

scrutinio finale, di non ammissione all'Esame di Stato, il Consiglio d'Istituto esplicita anche i motivi per cui non è possibile un reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

Eventuali sanzioni economiche a carico delle famiglie dovranno essere tese al reintegro del danno.

**Art 41** - Le sanzioni avranno ripercussioni sul voto di condotta e sui crediti scolastici. Chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso avverso la sanzione comminata presso l'Organo di Garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. La sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione. In mancanza di responso da parte dell'Organo di garanzia, la sanzione sarà confermata.

L'Organo di Garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito da due docenti del Consiglio d'Istituto, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti eletti dal C. d'I. Esso delibera a maggioranza dei votanti ed è validamente costituito se sono presenti almeno il Dirigente Scolastico ed un rappresentante per ogni categoria. In caso di incompatibilità o dovere di astensione, il Consiglio d'Istituto individua all'uopo un membro supplente per la categoria interessata.

### **Titolo IX Disposizioni finali e allegati**

**Art. 42** - Il presente regolamento dovrà avere la massima diffusione. A tal fine verrà riprodotto a stampa e pubblicato sul sito. Inoltre all'inizio di ogni anno scolastico sarà cura dei docenti leggerlo ed illustrarlo.

**Art. 43** - Il presente regolamento potrà essere modificato in specifiche sue parti o abrogato dal Consiglio di Istituto con la maggioranza dei 2/3 dei membri.

**Art. 44** - Il Consiglio d'Istituto, sentite le componenti direttamente interessate, adotta o modifica ove necessario regolamenti specifici delle sue strutture (laboratori, biblioteca, palestre, aula studenti, bar) atti a consentirne l'ordinata fruizione e la buona conservazione e a promuoverne il più ampio uso possibile.